

Codice A1814B

D.D. 25 agosto 2021, n. 2459

**Autorizzazione idraulica n° 1767 per lavori di manutenzione idraulica e realizzazione di scogliera in massi a difesa della sponda destra del torrente Boglione, in Comune di Montabone (AT). Richiedente: Comune di Montabone (AT)**



**ATTO DD 2459/A1814B/2021**

**DEL 25/08/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti**

**OGGETTO:** Autorizzazione idraulica n° 1767 per lavori di manutenzione idraulica e realizzazione di scogliera in massi a difesa della sponda destra del torrente Boglione, in Comune di Montabone (AT). Richiedente: Comune di Montabone (AT)

Con nota prot. n° 1372 del 08/07/2021, registrata al protocollo regionale al n° 32157/A1814B in data 09/07/2021 e integrata con successiva nota registrata al protocollo regionale con n° 35264 del 27/07/2021, il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Montabone (AT) con sede in via G. Ferraris, 25 - ha presentato istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione ai sensi del Regio Decreto n° 523 del 25/07/1904 per lavori di manutenzione idraulica sul torrente Boglione in Comune di Montabone (AT).

I lavori oggetto della presente autorizzazione riguardano un tratto d'alveo del torrente Boglione caratterizzato da un'erosione in sponda destra che compromette il transito in sicurezza sulla strada comunale "Nicola".

I lavori in progetto consistono nella realizzazione di difesa spondale (scogliera) costituita da massi di cava cementati ed estesa per ml. 11,00.

In particolare il progetto prevede:

- interventi di decespugliamento e taglio selettivo della vegetazione, risagomatura dell'alveo per una lunghezza complessiva di circa ml.50,00;
- movimentazione del materiale litoide per riprofilatura della sezione e utilizzo dello stesso per il riempimento a tergo della scogliera in progetto;
- realizzazione di difesa spondale (scogliera) costituita da massi ciclopici cementati, estesa per una lunghezza complessiva di circa ml. 11,00 in sponda destra del torrente Boglione. La scogliera avrà uno spessore di circa cm. 120 ed un'elevazione di mt. 3,00 comprensiva di cm. 50 di fondazione sotto l'attuale piano di scorrimento delle acque.

All'istanza sono allegati gli elaborati che costituiscono il progetto definitivo-esecutivo a firma del Geom. Botto Roberto *omissis* in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi ed in particolare: relazione tecnica, elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico, cronoprogramma e n° 1 tavola di progetto comprensiva di stralci planimetrici e sezione

trasversale di confronto rilievo-progetto.

L'Amministrazione comunale di Montabone (AT) con Deliberazione della Giunta Comunale n° 31 in data 07/06/2021, ha approvato lo studio di fattibilità tecnico-economico dei lavori di manutenzione idraulica del torrente Boglione per l'importo complessivo di €. 9.741,87, interamente finanziati con i fondi assegnati dall' A.ato6 Alessandrino (annualità 2018) all'Unione Montana Langa Astigiana Val Bormida ( Deliberazione n°11 del 17/06/2020 ).

Poiché le opere interferiscono con il corso d'acqua denominato torrente Boglione, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (Regio Decreto del 04/11/1938), al n° 14, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904, "*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*".

Trattandosi di richiesta di un Ente locale non si è dato luogo alle pubblicazioni di rito dell'avviso di presentazione dell'istanza .

Nel mese di luglio è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore Tecnico Regionale AL-AT, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Dalle risultanze del sopralluogo e dall'esame della documentazione tecnica allegata all'istanza, la realizzazione dell'intervento in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Boglione, con l'osservanza delle prescrizioni/condizioni riportate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Considerato che le opere di difesa di cui trattasi assolvono unicamente la finalità di protezione delle sponde da erosioni e conseguenti cedimenti in alveo, ai sensi del Regolamento Regionale n° 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., non dovrà essere corrisposto alcun canone e non occorrerà formalizzare un atto di concessione, fermo restando l'osservanza delle vigenti norme in materia e delle prescrizioni/obblighi di cui al presente provvedimento.

Poiché la realizzazione delle opere comporta il taglio e l'asportazione della vegetazione presente nel tratto d'alveo interessato dall'intervento in progetto, il valore delle piante tagliate è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione rilasciata ai sensi del R.D. n° 523/1904 "*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*".

L'opera in progetto, in base a quanto stabilito dalla DGR del 03/10/2020 n° 6-2173 ed in particolare dal suo Allegato che al punto 3 evidenzia che le difese spondali (scogliere, gabbionate, muri di sponda), non rientrano nella nozione di "opere di canalizzazione e regolarizzazione dei corsi d'acqua", non è pertanto soggetta alle procedure di verifica alla VIA (art. 19 del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.).

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto n° 523/1904;
- visto l'art. 17 della Legge Regionale n° 23/2008;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n° 112/98;
- vista la L.R. n° 44 del 26/04/2000;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- vista la D.G.R. n° 31-4182 del 22/10/2001;
- vista la Legge Regionale n° 20/2002;
- vista la Legge Regionale n° 12/2004 e s.m.i.;
- visto il Decreto Legislativo n° 152/2006, "Norme in materia ambientale";

- visto il Decreto Legislativo n° 76 del 16/07/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- vista la D.G.R. n° 6-2173 del 30/10/2020;
- vista la Legge Regionale n° 37/2006, la D.G.R. n° 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- vista la Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009 e relativo Regolamento n° 8/R del 20/09/2011 e s.m. i.;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012;
- visto il Regolamento d'attuazione n° 14/R del 06/12/2004 modificato dal Regolamento n° 2/R del 04/04/2011;

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, il Comune di Montabone (AT) a realizzare i lavori di manutenzione idraulica e scogliera in massi a difesa della sponda destra del torrente Boglione, nel tratto evidenziato sugli elaborati progettuali, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati medesimi e citati in premessa, depositati agli atti del Settore Scrivente e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni/prescrizioni:

- l'intervento si intende autorizzato nelle sole aree appartenenti al Demanio idrico indicate sugli stralci planimetrici, nel rispetto del progetto presentato e delle prescrizioni/condizioni di cui al presente provvedimento e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- in fase di progettazione esecutiva e comunque prima dell'inizio dei lavori, il progettista dovrà eseguire i calcoli di verifica della stabilità del versante interessato dalle opere di difesa oltrechè dell'opera di difesa medesima nei riguardi di tutti i carichi di progetto (spinta del terreno, sovraccarichi accidentali e permanenti, pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, azione sismica, ecc.) secondo la vigente normativa ;
- la scogliera dovrà essere realizzata in massi ciclopici a spacco, di struttura compatta, non geliva né lamellare e la Direzione Lavori dovrà verificare, prima della messa in opera, l'idoneità dimensionale nonché le caratteristiche e il peso specifico degli stessi in modo da garantire l'efficienza delle opere. Il taglione di fondazione della scogliera dovrà essere posto alla quota più depressa del fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate dai lavori e comunque nel substrato ritenuto più idoneo dalla D.L. e tale da evitare fenomeni di scalzamento e dissesto o crollo della difesa spondale. I massi costituenti il paramento esterno della difesa dovranno essere ammorsati ed addossati il più possibile alla sponda, senza soluzione di continuità con i profili esistenti; le parti iniziali e/o terminali della difesa dovranno essere risvoltati ed idoneamente immorsati nella sponda, per una sufficiente lunghezza;
- non dovrà essere variata in alcun modo la dimensione della sezione idraulica pre-opera (in particolar modo con restringimento della stessa) o modificata la quota dell'attuale piano campagna; i tratti di sponda, in corrispondenza ed in prossimità dell'opera longitudinale dovranno essere mantenuti a perfetta regola d'arte ed essere oggetto di periodica manutenzione, ovvero il soggetto autorizzato, dovrà eseguire gli interventi necessari al mantenimento della stabilità della difesa e del regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione della competente Autorità Idraulica;
- il materiale proveniente dagli scavi in alveo, se ritenuto idoneo in base alle vigenti normative in

materia, potrà essere utilizzato per imbottimento della sponda a tergo delle opere di difesa in progetto oppure per la colmatare di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'intervento di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla rimozione degli ostacoli/murature o comunque da considerarsi rifiuto dovrà essere allontanato dall'alveo e dalle aree di possibile esondazione e smaltito nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;

- l'altezza della scogliera non dovrà superare la quota dell'attuale piano campagna e in generale non si dovrà modificare l'altimetria dei luoghi;
- è fatto divieto assoluto di asportare materiale inerte fuori dall'alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde (ad esclusione del tratto oggetto d'intervento), di formare accessi definitivi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
- le operazioni di rimozione/taglio della vegetazione in alveo e/o lungo le sponde nell'area interessata dai lavori dovranno essere realizzate secondo quanto disposto dal "*Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R.*", adottato con D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i., in particolare ai sensi dell'art. 37 bis;
- il materiale legnoso nonché i residui di lavorazione dovranno essere immediatamente allontanati dall'alveo e dalle aree di possibile esondazione e smaltiti nel rispetto delle vigenti normative in materia ;
- le sponde e le eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- premesso che i lavori dovranno essere eseguiti in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito ai danni dovuti a piene del corso d'acqua in quanto spetta al soggetto autorizzato adottare quelle misure di protezione ritenute necessarie in relazione al variare dei livelli idrici;
- nel caso di condizioni atmosferiche avverse qualsiasi lavorazione dovrà essere sospesa e l'area demaniale dovrà essere immediatamente sgomberata;
- al termine dei lavori dovrà essere garantita la smobilitazione tempestiva del cantiere e delle piste di servizio realizzate per l'esecuzione dei lavori, nonché di altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, in modo da ripristinare lo stato dei luoghi;
- i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche o private e da non ledere diritti altrui. Il Comune di Montabone (AT) è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera utilizzati ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti - Ufficio di Asti - a mezzo posta certificata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori, resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR n° 445/2000, nella quale si attesti la conformità delle opere realizzate al progetto presentato e l'ottemperanza alle prescrizioni/condizioni impartite dal presente provvedimento e alle vigenti leggi in materia;

- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche-idrauliche attuali, pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni della attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua;
- la presente autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
- l'autorizzazione è altresì accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, nei limiti che competono allo Scrivente Settore, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato dovrà ottenere prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione/parere che si rendessero necessari secondo le vigenti leggi in materia e recepire le prescrizioni impartite, con nota n° 15822 del 21/07/2021 (ns. prot. n° 34238 in pari data) dal Servizio Caccia, Pesca, Antisofisticazioni Vinicole della Provincia di Asti, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n° 37/2006 – DGR n° 72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante; in particolare il Settore Provinciale ha comunicato che il Torrente Boglione non rientra nel campo di applicazione della “Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici art. 12 della Legge Regionale n° 37/2006” sottolineando comunque l'importanza di adottare, al termine dei lavori, tutti gli interventi necessari al fine del ripristino delle condizioni di originaria naturalità del corso del corso d'acqua;

La presente autorizzazione ha **validità di anni 3 (tre)**, con la condizione che i lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su richiesta motivata del soggetto autorizzato nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse aver luogo nei termini previsti.

Con la presente è autorizzata l'occupazione temporanea dell'area demaniale interessata dai lavori .

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

I Funzionari estensori  
Giuseppe RICCA  
Giuliana CAPITOLO

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)  
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli

Allegato



PROVINCIA  
DI ASTI

Medaglia d'Oro al Valor Militare

Alla Regione Piemonte  
Settore Tecnico Regionale  
Alessandria - Asti  
Corso Dante, 163  
14100 ASTI  
[tecnico.regionale.al.at@cert.regione.piemonte.it](mailto:tecnico.regionale.al.at@cert.regione.piemonte.it)

**Oggetto:** Verifica di compatibilità della fauna ittica con i lavori di manutenzione idraulica e realizzazione difesa spondale del rio Bogliona in Comune di Montabone (AT), ai sensi della *“Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione dei lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici art. 12 della L.R. 37/2006”* approvata con D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011.  
Richiedente: Comune di Montabone (AT).

In riferimento alla Vs. nota di cui all'oggetto al protocollo di questo Ente n. 15383/12.08.05 del 15/07/2021 relativa alla verifica di compatibilità dei lavori in oggetto con la fauna acquatica ai sensi della *“Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione dei lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici art. 12 della legge regionale n. 37/2006”* approvata con D.G.R. n° 72-13725 del 29/03/2010 e ss.mm.ii., lo scrivente Ufficio ha incaricato gli Agenti di vigilanza faunistico ambientale all'effettuazione del sopralluogo (verbale del 19/07/2021) i quali hanno rilevato che nel tratto del rio interessato dai lavori non è stata riscontrata la presenza di fauna ittica.

Pertanto per quanto sopra riportato il rio non rientra nel campo di applicazione della citata disciplina.

Preme comunque sottolineare l'importanza di adottare, al termine dei lavori, tutti gli interventi necessari al fine del ripristino delle condizioni di originaria naturalità del corso d'acqua.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Direttore Operativo  
Dirigente del Servizio Ambiente, Caccia e Pesca

*Dott. Angelo Marengo*

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.

**Servizio Ambiente Caccia e Pesca**

Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti

[www.provincia.asti.it](http://www.provincia.asti.it)

tel. 0141/433365

[caccia.pesca@provincia.asti.it](mailto:caccia.pesca@provincia.asti.it)

[provincia.asti@cert.provincia.asti.it](mailto:provincia.asti@cert.provincia.asti.it)